

**COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

REVISORE UNICO

Verbale n. 28 del 03/03/2023

OGGETTO: parere proposta di delibera di Giunta Comunale n. 27 del 02/03/2023 avente ad oggetto "Variazione bilancio di previsione 2022-2024 per utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2022 ai sensi dell'art. 187 comma 3 quater e quinquies."

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite posta elettronica in data 03/03/2023, composta da:

- proposta di delibera di Giunta Comunale n. 27 del 02/03/2023 avente ad oggetto "Variazione bilancio di previsione 2022-2024 per utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2022 ai sensi dell'art. 187 comma 3 quater e quinquies.";
- allegati prospetti esplicativi della variazione;
- Nota Prot. n. 3468/2023 avente ad oggetto "Richiesta spostamento somme nel redigendo bilancio 2023 relative all'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata e variazione di bilancio" a firma del Responsabile del Settore AA.GG..

Richiamati

- l'art. 187 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";
- l'art. 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 267/2000 secondo cui "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";
- il paragrafo 8.11 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui "Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una



variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente”;

- l'art. 175, comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 163, comma 7 del T.U.E.L. il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del T.U.E.L. stesso, ossia quelle che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, purché effettuate dopo l'approvazione del progetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Preso atto che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- con approvanda deliberazione di Giunta Comunale in data 03/03/2023 verrà approvato il risultato di amministrazione presunto 2022 come da seguente prospetto:

COMUNE DI VALLEDOLMO (PA)
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
(*)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	2.064.129,94
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	35.770,58
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	8.294.534,39
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	6.132.878,28
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	329,08
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	25.423,53
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022	5.326,09
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2023	2.291.977,16
+	Entrate che prevede di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevede di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022 (*)	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	2.291.977,16
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
Parte accantonata (*)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (*)	775.969,34
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (**)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità (**)	146.340,69
	Fondo perdite società partecipate (**)	0,00
	Fondo contenzioso (**)	84.912,99
	Altri accantonamenti (**)	18.955,95
	B) Totale parte accantonata	1.026.178,97
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	70.434,97
	Vincoli derivanti da trasferimenti	63.879,43
	Vincoli derivanti dalla costruzione di opere	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	40.617,10
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	183.731,60
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinate a investimenti	1.051.458,50
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	608,08
	F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto (**)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (**)		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel bilancio:		
	Utilizzo quote accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	84.912,99
	Utilizzo quote vincolata	0,00
	Utilizzo quote destinate agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quote disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	84.912,99

- con nota del Responsabile del settore Amministrativo del 03/03/2023 prot. n. 3468, viene richiesta l'applicazione della quota di avanzo accantonata nell'esercizio 2021 per € 84.912,99, al fine di predisporre tutti gli atti occorrenti al pagamento della sentenza del TAR n. 3727/2022 del 22/12/2022, così come dettagliato nella nota allegata, con scadenza imminente;
- l'approvando Prospetto del risultato di amministrazione presunto evidenzia un avanzo di amministrazione presunto pari ad € 608,08 lettera E);

Rilevata

- l'esigenza dell'Amministrazione comunale di effettuare Variazione bilancio di previsione 2022-2024 per utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione 2021 ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lett. a) al fine di garantire la predisposizione di tutti gli atti occorrenti al pagamento della sentenza del TAR n. 3727/2022 del 22/12/2022, così come dettagliato nella nota allegata, con scadenza imminente evitando un danno per l'ente; ;

Preso atto che

- con con tale variazione verrà applicato l'avanzo accantonato al 31/12/2021 per € 84.912,99 al fine di garantire la predisposizione di tutti gli atti occorrenti al pagamento della sentenza del TAR n. 3727/2022 del 22/12/2022, così come dettagliato nella nota allegata alla presente proposta di deliberazione di Giunta Comunale, evitando un danno per l'ente di cui alla nota prot. n. 3468 del Responsabile del settore Amministrativo € 84.912,99;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto espressi dai Responsabili dei Settori competenti.

Il Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 27 del 02/03/2023 avente ad oggetto "Variazione bilancio di previsione 2022-2024 per utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2022 ai sensi dell'art. 187 comma 3 quater e quinquies".

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi
